

STATUTO
della

"FONDAZIONE ACCADEMIA DEI MUSICI ETS"

Articolo 1 - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

1.1 E' costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE ACCADEMIA DEI MUSICI ENTE DEL TERZO SETTORE" in breve "FONDAZIONE A D M ETS".

La Fondazione viene costituita nel rispetto del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Riforma del Terzo Settore) e del Codice Civile.

La Fondazione ha sede nel Comune di Terni.

1.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali.

1.3 La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 2 - SCOPO ED ATTIVITA'

2.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito culturale, formando, promuovendo e diffondendo espressioni della cultura e dell'arte, in particolare rivolgendosi a quelle musicali con riguardo ai pianoforti storici originali.

2.2 La Fondazione promuove, sostiene e fornisce un significativo contributo all'approfondimento della conoscenza del patrimonio musicale, con particolare riguardo ai pianoforti storici originali, per favorirne la più ampia diffusione, anche quale strumento di coesione sociale e di sviluppo della cultura.

2.3 La Fondazione non ha scopo di lucro, viene costituita per finalità sociali e solidaristiche relative allo sviluppo ed al benessere delle comunità sociali in ambito locale e nazionale, e si propone di raggiungere detti scopi perseguendo finalità civiche nel campo della promozione, dell'aiuto, del sostegno e della valorizzazione culturale della persona e della famiglia, svolgendo la sua attività nel settore socio culturale ed assistenziale, svolgendo una o più attività di interesse generale in forma di: azione volontaria; erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; di mutualità; di produzione o scambio di beni o servizi.

2.4 La Fondazione potrà collaborare con altri Enti del Terzo Settore presenti sul territorio nazionale o internazionale, per l'adozione di iniziative congiunte di tipo socio-artistico musicale e, qualora se ne presenterà la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

3.1 La Fondazione, nel perseguire la finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 8, comma 1 del Codice del Terzo

Valerio De Lorenz
Sara Muscarelli
Adelgo Bolchini

Enrico De Lorenz
Filippo De Lorenz

Settore (in seguito anche CTS), nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali interesse sociale con finalità educativa;
- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del CTS;
- lett. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

3.2 A - tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà: svolgere l'attività di istruzione strumentale e vocale attraverso corsi di vari livelli, a seconda delle necessità e delle disponibilità finanziarie della Fondazione; - fornire la preparazione agli esami pre-accademici e accademici dei Conservatori (o di altri Enti ad essi assimilabili ed equiparabili); - promuovere studi, seminari, incontri con personalità della cultura e dell'arte, conferenze, spettacoli e concerti, manifestazioni pubbliche, anche tramite pubblicazione di propri atti o documenti, ed ogni altra iniziativa utile alla diffusione della cultura musicale; sviluppare attività di elevata formazione e qualificazione professionale per la preparazione di musicisti specializzati per le attività didattica, concertistica, cameristica, bandistica e orchestrale, proponendosi in tal modo quale centro di collaborazione con analoghi enti pubblici o privati e con istituzioni pubbliche di alta formazione musicale e Università; promuovere rapporti tra la musica e le altre discipline della cultura; - costituire ovvero partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, analoghi a quelli della Fondazione al perseguimento di scopi medesima; costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività dirette al perseguimento di scopi compatibili con i fini della Fondazione; - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per

il finanziamento delle operazioni deliberate, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, comunque posseduti; - stipulare convenzioni e contratti con terzi; - promuovere e organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/museali convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti documenti tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza scientifica attorno ai settori di interesse della Fondazione; - istituire premi e borse di studio; - svolgere attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione.

3.3 La Fondazione quindi può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 D.Lgs n. 117 del 2017.

Articolo 4 - PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2 Il Patrimonio è composto da:

- a) fondo di dotazione;
- b) fondo di gestione.

- Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito:

-- inizialmente dal Fondo di dotazione del valore di Euro 50.000,00

Rappresentato dai 3 (tre) pianoforti storici originali descritti nell'atto costitutivo della Fondazione e nel suo allegato "B";

-- dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori e successivamente dai benefattori, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo;

-- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

-- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

4.3 Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quella ad essa connessa, ed è così costituito:

-- inizialmente dal fondo di gestione del valore di Euro

Valerio Veneri
Giovanna Veneri
Dario Veneri
Bianca Veneri
Giovanna Veneri
Dario Veneri
Bianca Veneri

3.000,00 (tremila virgola zero zero);

-- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
-- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
-- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione;
-- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere;
-- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori e benefattori;
-- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore. Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

4.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

Articolo 5 - FONDATORI VOLONTARI

5.1 Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

5.2 Sono Volontari (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 117/2017, e con l'obbligo di essere iscritti in un apposito registro) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività.

5.4 Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

5.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

5.6 L'accettazione del nuovo partecipante o volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le

attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La richiesta di ammissione va presentata all'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei volontari. Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Articolo 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a) - il Consiglio di Amministrazione;
- b) - il Comitato Esecutivo, se nominato;
- c) - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) - il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) - il Segretario Generale (Tesoriere);
- f) - il Comitato Scientifico - culturale;
- g) - l'Organo di Controllo;
- h) - il Revisore Legale, se nominato o richiesto dalla legge;
- i) - il Comitato di Sostegno e Promozione Sociale.

Articolo 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri.

7.2 Il numero dei Consiglieri e la durata in carica del primo Consiglio di Amministrazione è stabilito all'atto della costituzione della Fondazione.

7.3 Spetta ai fondatori, la determinazione del numero dei consiglieri.

7.4 Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione i fondatori, fino a revoca o dimissioni.

7.5 I membri non di diritto del Consiglio di Amministrazione, - ove deliberata la sua composizione in un numero superiore a 2 (due) vengono designati dai fondatori.

7.6 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere rinominati.

7.7 In caso di cessazione di uno solo dei due fondatori, per decesso o per qualsiasi altra causa, il fondatore superstite conserva integralmente il potere di nomina del nuovo amministratore che andrà a ricostituire il Consiglio di Amministrazione, mantenendo il numero minimo previsto dallo statuto.

7.8 Il nuovo membro nominato resterà in carica per la durata ordinaria prevista per i componenti del Consiglio.

7.9 In caso di cessazione definitiva di entrambi i fondatori, il potere di nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione è attribuito a un Collegio di Designazione, composto

da:

- a) il coordinatore del Comitato Scientifico-Culturale;
- b) il membro più anziano del Comitato di Sostegno e Promozione Sociale;
- c) una persona designata dal Comune del luogo in cui ha sede

Valerio Verini
Gaia Pissaccesi

Donato Verini
Beppe Calabrese

Enrico Calabrese


legale la Fondazione.

7.10 Il Collegio di Designazione opera in piena autonomia e delibera la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione con decisione a maggioranza dei suoi membri effettivi.

7.11 Il Collegio è tenuto a garantire, nella scelta degli amministratori, la coerenza con lo spirito, le finalità e i valori originari della Fondazione, così come stabiliti dallo statuto.

7.12 In caso di mancata designazione da parte del Comune entro 60 giorni dalla richiesta formale, i restanti due membri del Collegio potranno deliberare ugualmente la nomina con decisione unanime.

7.13 In mancanza dei soggetti sopra indicati, il potere di nomina spetta al Prefetto territorialmente competente, sentito almeno tre enti pubblici e culturali del territorio.

7.14 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, nonché il Segretario Generale. Il Vice Presidente se nominato, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il Presidente, il Vice Presidente se nominato, ed il Segretario Generale durano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere rinnovati.

7.15 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del proprio Presidente ovvero su richiesta di almeno due componenti. La convocazione è portata a conoscenza di tutti gli aventi diritto con le modalità ritenute più idonee e documentate, con l'indicazione del luogo e dell'ordine del giorno da trattare. Non è ammessa la presenza per delega. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, ma con un minimo di due voti favorevoli. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente - o in sua assenza - il Vice Presidente se nominato.

7.16 Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Con precipuo riferimento ai compiti del Consiglio di Amministrazione, esso è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.

7.18 Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti, ove non nominati in sede di costituzione.

7.19 Nomina inoltre i componenti del Comitato Scientifico - culturale e del Comitato di Sostegno e Promozione sociale. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e/o ad uno o più Consiglieri Delegati.

7.20 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni e comunque nei limiti e nel rispetto di quanto previsto in materia dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

7.21 Il componente del Consiglio di Amministrazione che contravviene ai principi ispiratori della fondazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio stesso.

7.22 Le dimissioni del consigliere vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito.

7.23 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e numero 2 (due) Consiglieri. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, ad uno o più dei suoi componenti oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, mediante apposite procure, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

7.24 Il consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente onorario della Fondazione, scegliendolo tra personalità eminenti della cultura musicale.

7.25 Il Presidente onorario rappresenta la continuità della Fondazione e degli scopi che si era prefissata nel nome che si è data, e ha il compito di tutelare il buon nome di questa.

7.26 Il Presidente Onorario ha mandato puramente onorifico: non ha alcun potere di rappresentanza della Fondazione e non può in alcun modo impegnarla giuridicamente.

7.27 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Testimoniai Scientifico.

Articolo 8 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta all'atto della costituzione della Fondazione.

8.2 In caso di dimissioni, morte o gravi inadempienze, ritenute tali dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvede ad eleggere, un Presidente tra i fondatori e, in mancanza, tra gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

8.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

8.4 Per il compimento degli atti di ordinaria/straordinaria amministrazione deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio. Il Consiglio può attribuire al Presidente poteri di ordinaria amministrazione in via continuativa.

8.5 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

8.6 Il Presidente adotta, ricorrendo casi di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno anche relativo ad atti straordinari, con l'obbligo di riferire per iscritto al primo consiglio da convocare entro 30 (trenta) giorni per la ratifica del suo operato.

Articolo 9 SEGRETARIO GENERALE (TESORIERE) - VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione al suo interno può nominare il Segretario Generale e può nominare il Vice Presidente che restano in carica per la durata del Consiglio che li ha nominati.

9.2 Il Segretario Generale e/o il Vice Presidente esercitano tutte le funzioni attribuitegli dal Consiglio, coadiuvando il Presidente del Consiglio di Amministrazione, del quale attuano le disposizioni; sovrintendono a tutti gli uffici e servizi della Fondazione, compresi quelli di natura economica, e provvedono al buon andamento di essi.

9.3 Al Segretario Generale e/o al Vice Presidente potranno essere conferiti poteri di firma e di rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, ferma restando la loro funzione in caso di assenza o impedimento del Presidente, con conseguenti poteri di rappresentanza.

9.4 Il Segretario Generale svolge le funzioni di Tesoriere e sovrintende alla corretta gestione economica dell'Ente.

Articolo 10 - COMITATO SCIENTIFICO - CULTURALE

10.1 Il Comitato Scientifico - Culturale è organo consultivo della Fondazione, ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e spiccata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico - Cultu-

rale svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. I membri del Comitato Scientifico durano in carica fino a dimissioni o revoca. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione almeno una volta l'anno ed elegge al proprio interno un coordinatore.

Articolo 11 - ORGANO DI CONTROLLO

11.1 Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un Organo di Controllo composto da un solo membro effettivo, che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, II comma, c.c., ed al quale si applica l'articolo 2399 c.c.. L'Organo di controllo resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e può essere rinominato.

11.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Decreto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

11.3 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Articolo 12 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

12.1 Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. E' scelto tra soggetti con competenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel registro dei Revisori Legali dura in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e

può essere rinominato.

12.2 Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere altro Revisore.

12.3 Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui all'articolo 9 del presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del citato D.Lgs 117/2017.

Articolo 13 - COMITATO DI SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE

13.1 Il Comitato di Sostegno e Promozione Sociale, ha funzioni di supporto strategico e relazionale alla Fondazione.

13.2 Il Comitato è composto da un numero variabile di membri, scelti, tra personalità del mondo imprenditoriale, professionale, istituzionale o culturale, che si siano distinte per l'impegno nella promozione del territorio, nella filantropia o nell'innovazione sociale e culturale.

13.3 I membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dei fondatori o dei componenti del Comitato Scientifico-Culturale.

13.4 Il Comitato ha compiti di:

13.4.1 promuovere le attività della Fondazione presso enti, imprese e istituzioni;

13.4.2 facilitare la raccolta fondi e l'accesso a reti di sostegno e mecenatismo;

13.4.3 partecipare alla costruzione di relazioni strategiche locali e nazionali.

13.5 I membri operano a titolo gratuito, restano in carica fino a dimissioni e revoca dei membri.

13.6 Il Comitato non ha poteri deliberativi ma può essere consultato dal Consiglio di Amministrazione.

13.7 Il Comitato nomina il coordinatore del Comitato Scientifico - Culturale.

Articolo 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO E MODALITÀ DI GESTIONE

14.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e, ove necessario, il bilancio sociale. Copia del bilancio consuntivo e, ove redatto, del bilancio sociale, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui sono stati approvati, dovranno essere depositate nei termini e modi di legge, secondo il disposto dell'art. 13 del CTS. Il Bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

14.2 Al fine dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017 è vietata la di-

istribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.3 E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse.

Articolo 15 - LIBRI OBBLIGATORI

15.1 La Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

La Fondazione deve tenere inoltre il registro dei volontari, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

15.2 I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 - SCIoglimento

16.1 Il Consiglio di Amministrazione che delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e stabilirà i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.

16.2 Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti.

16.3 Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

16.4 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 17 - MODIFICHE STATUTARIE

17.1 Le modifiche allo statuto, purchè compatibili con le leggi vigenti e con la natura della Fondazione, devono essere proposte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione e con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.

Articolo 18 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

18.1 Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del

Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile in quanto compatibili e le norme di legge vigenti in materia.

Valerio Veneri
Claudio Veneri
Riccardo Toti

Giulia Massaccesi
Adelgo Lebonini

[Signature]



REGISTRATO A TERNI IL 23/08/2025 AL

N. 6195 SERIE 1T.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIERÀ
ALLA PARTE INTERESSATA.

TERNI, 17/10/2025

[illegible]